

**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
**Provincia di Bologna**

\*\*\*\*\*

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZO DELLO STEMMA E DEI MARCHI DEL**  
**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

- Approvato con deliberazione N. 111/G.C. del 30.10.2008

## **Disposizioni concernenti l'utilizzo dello stemma e dei marchi del Comune di Sala Bolognese**

### **Art. 1**

1. Le presenti disposizioni disciplinano il legittimo e corretto uso dello stemma del Comune di Sala Bolognese; disciplinano altresì la registrazione e l'uso di marchi di specifiche attività o iniziative intraprese dall'amministrazione o a cui essa partecipi.

### **Art. 2**

1. Lo stemma del Comune di Sala Bolognese, di seguito "stemma", così come descritto all'art. 4, dello Statuto, è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

### **Art. 3**

1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Sala Bolognese in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.

2. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo "Comune di Sala Bolognese" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente

### **Art. 4**

1. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dalla giunta comunale.

2. L'uso dello stemma, può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.

3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma,, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale.

4. In caso di utilizzo improprio dello stemma, la relativa autorizzazione può essere revocata.

### **Art. 5**

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.

2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal direttore del settore competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.

### **Art. 6**

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.